

TRIBUNALE DI RAGUSA SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ARTT. 414 E 700 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE
D'URGENZA ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

PER: La signora ZOCCO Rosalba, [REDACTED]
[REDACTED]

rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Rosa Viviana Sidoti del Foro di Catania [REDACTED] pec: rosaviviana.sidoti@pec.ordineavvocaticatania.it) e Carmelo Blanco del Foro di Ragusa [REDACTED]: carmelo.blanco@avvocatimodica.legalmail.it) presso il cui studio in Modica via Fosso Tantillo Pirato Quartarella n.19/M ha eletto domicilio, giusta procura in calce al presente atto

Ricorrente

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, c.f. 80185250588 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, UFFICIO IX – AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA, c.f. 92005900888, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Ragusa, presso l'Avvocatura della Stato, Ufficio distrettuale di Catania

Resistente

FATTO

La ricorrente ha presentato in data 14/05/2026 domanda di inserimento nella graduatoria permanente provinciale ATA ("24 mesi") per il profilo di Assistente Amministrativo.

Nella domanda la ricorrente ha dichiarato di possedere il requisito di accesso mediante servizio a tempo determinato nel profilo di Assistente Amministrativo, avendo svolto i seguenti periodi utili:



- 12/09/2023 – 31/08/2024, presso I.C. “Giacomo Albo Giovanni XXIII”, per 11 mesi e 20 giorni;
- 19/09/2024 – 30/06/2025, presso I.S. “Ferraris”, per 9 mesi e 12 giorni;
- 17/09/2025 – 02/05/2026, presso I.C. “Pappalardo”, per 7 mesi e 16 giorni.

Nella medesima domanda la ricorrente ha dichiarato, e qui nuovamente deduce, tutto il servizio prestato dall’A.S. 1993/1994 all’A.S. 2020/2021 presso istituzioni scolastiche della provincia di Ragusa, in larga parte in qualità di OSA/ASACOM, formalmente alle dipendenze di cooperative ma nell’ambito di servizi resi in favore delle scuole in convenzione con l’Ufficio scolastico provinciale.

Più precisamente, la signora Zocco dall’anno scolastico 1993/1994 all’anno scolastico 2020/2021 ha svolto i seguenti servizi, presso le seguenti scuole:

- A.S. 1993/1994: Scuola media “G. Falcone” di Modica, dal 22/04/1994 al 31/08/1994, complessivi 4 mesi e 10 giorni, come Osa/Asacom;
- A.S. 1994/1995: Scuola media “Scrofani” di Modica, dal 01/09/1994 al 07/08/1995, complessivi 11 mesi e 7 giorni, come Osa/Asacom;
- A.S. 1995/1996: I.C. “Elio Vittorini” di Scicli, dal 07/09/1995 al 21/12/1995 per 3 mesi e 15 giorni, e I.C. “Poidomani”, dal 08/01/1996 al 10/06/1996, per 5 mesi e 3 giorni, come Osa/Asacom;
- A.S. 1996/1997: I.C. “R. Poidomani” di Modica, dal 20/10/1996 al 30/12/1996 e dal 09/01/1997 al 15/06/1997, per complessivi 7 mesi e 18 giorni, come Osa/Asacom
- A.S. 1997/1998: I.C. “R. Poidomani” di Modica, dal 22.09.1997 al 15.06.1998 per complessivi 8 mesi e 25 giorni, come Osa/Asacom
- A.S. 1998/1999: I.C. “R. Poidomani” di Modica, dal 3.09.1998 al 15.06.1999 per complessivi 9 mesi e 13 giorni, come Osa/Asacom
- A.S. 1999/2000: I.C. / scuola media “Giovanni XXIII” di Modica, dal 22/09/1999 al 15/06/2000, complessivi 8 mesi e 25 giorni, come Osa/Asacom;



- A.S. 2000/2001: I.C. “Giovanni XXIII” di Modica, dal 19/09/2000 al 16/06/2001, complessivi 8 mesi e 29 giorni, come Osa/Asacom;
- A.S. 2001/2002: I.C. “Giovanni XXIII” di Modica, dal 26/09/2001 al 30/06/2002, complessivi 9 mesi e 5 giorni, come Osa/Asacom;
- A.S. 2002/2003: I.P.A. “Grimaldi” di Modica / IIS Grimaldi, dal 04/11/2002 al 30/06/2003, complessivi 7 mesi e 27 giorni, come Osa/Asacom;
- A.S. 2003/2004: I.P.A. / IIS “Grimaldi” di Modica, dal 03/10/2003 al 30/06/2004, complessivi 8 mesi e 28 giorni, come Osa/Asacom;
- A.S. 2004/2005: I.P.A. / IIS “Grimaldi” di Modica, dal 04/10/2004 al 30/06/2005, complessivi 8 mesi e 27 giorni, come Osa/Asacom;
- A.S. 2005/2006: I.P.A. / IIS “Grimaldi” di Modica, dal 04/10/2005 al 30/06/2006, complessivi 8 mesi e 27 giorni, come Osa/Asacom;
- A.S. 2006/2007: I.P.A. / IIS “Grimaldi” di Modica, dal 25/09/2006 al 30/06/2007, complessivi 9 mesi e 6 giorni, come Osa/Asacom;
- A.S. 2007/2008: I.P.A. / IIS “Grimaldi” di Modica, dal 19/09/2007 al 30/06/2008, complessivi 9 mesi e 12 giorni, come Osa/Asacom;
- A.S. 2008/2009: I.P.A. / IIS “Grimaldi” di Modica, dal 01/10/2008 al 30/06/2009, complessivi 9 mesi, come Osa/Asacom;
- A.S. 2009/2010: I.T.C. / IIS “Archimede” di Modica, dal 01/10/2009 al 12/06/2010, complessivi 8 mesi e 12 giorni, come Osa/Asacom;
- A.S. 2010/2011: I.T.C. / IIS “Archimede” di Modica, dal 02/10/2010 al 11/06/2011, complessivi 8 mesi e 10 giorni, come Osa/Asacom;
- A.S. 2011/2012: I.T.C. / IIS “Archimede” di Modica, dal 04/10/2011 al 12/06/2012, complessivi 8 mesi e 9 giorni, come Osa/Asacom;
- A.S. 2012/2013: I.T.C. / IIS “Archimede” di Modica, dal 08/10/2012 al 12/06/2013, complessivi 8 mesi e 5 giorni, come Osa/Asacom;



- A.S. 2013/2014: I.T.C. / IIS “Archimede” di Modica, dal 04/11/2013 al 21/12/2013 e dal 07/01/2014 al 10/06/2014, per complessivi 6 mesi e 22 giorni, come Osa/Asacom;
- A.S. 2014/2015: servizio presso IIS “Archimede” dal 23.09.2014 al 27.10.2014 per complessivi 1 mese e 5 giorni,
- A.S. 2014/2015: servizio presso I.C. Pappalardo dal 28.10.2014 al 12.02.2015 per complessivi 3 mesi e 16 giorni, come collaboratore scolastico
- A.S. 2015/2016: complessivi 8 mesi e 3 giorni, come collaboratore scolastico, scuola paritaria “Kinderlandia” dal 28/10/2015 al 30/06/2016;
- A.S. 2016/2017: servizio presso C.D. “Giacomo Albo” di Modica, dal 03/10/2016 al 31/12/2016, dal 2.10.2017 al 14.11.2017, per complessivi 3 mesi e 42 giorni, come Osa/Asacom;
- A.S. 2017/2018: servizio presso IC Don Milani dal 15.11.2017 al 21.11.2017, per 7 giorni, presso CD Albo dal 22.12.2017 al 12.12.2017 per 21 giorni, presso IC Carlo Amore Piano Gesu dal 13.2.2017 al 13.12.2017 per un giorno, presso CD Giacomo Albo dal 14.12.2017 al 18.12.2017 per 5 giorni, presso IC Serafino Amanilie Guastella dal 19.12.2017 al 22.12.2017 per 4 giorni, presso CD Giacomo Albo dall’08.01.2018 al 19.03.2018 per due mesi e 12 giorni, presso IC Portella della Ginestra dal 20.03.2018 al 24.03.2018 per 5 giorni, presso CD Giacomo Albo dal 25.03.2018 al 12.04.2018 per 19 giorni, presso IC Carlo Amore Piao Gesu dal 13.04.2018 al 13.04.2018 per 1 giorno; presso IC Traina dal 16.04.2018 al 17.04.2018 per 2 giorni; presso ICsata Marta Ciaceri dal 26.04.2018 al 26.04.2018 per 1 giorno; presso IC Carlo Amore Piano Gesu dal 27.04.2018 al 27.04.2018, dal 30.04.2018 al 30.04.2018 dal 4.05.2018 all’08.05.2018 per 1 mese e 7 giorni;
- A.S. 2018/2019 presso IC Don Milani dal 26.09.2018 al 3.10.2018 per 8 giorni; presso IC Elio Vittorini dal 4.10.2018 al 19.11.2018 per 16 giorni; presso IC Carlo Amore Piano Gesu dal 20.11.2018 al 20.11.2018 per 1 giorno, presso IC Antonio Amore dal 21.11.2018 al 23.06.2019 per 7 mesi e 3 giorni;



- A.S. 2019/20 presso IC Don Milani dal 13.09.2019 al 13.09.2019 per 1 giorno; presso IC Antonio Amore dal 19.09.2019 al 30.06.2020 per 9 mesi e 12 giorni;
- A.S. 2020/21 presso IIS Archimede dal 4.09.2020 al 31.08.2021 per 11 mesi e 28 giorni.

Tali prestazioni sono state rese nell'ambito del servizio scolastico, in contesto di piena integrazione funzionale con l'attività degli istituti scolastici e sono state già valorizzate in una precedente vicenda giudiziaria della medesima ricorrente culminata nella sentenza n. 603/2023 del Tribunale di Ragusa, passata in giudicato. Ciò è stato precisato dalla ricorrente nella domanda del 14/05/2026 avendo dichiarato: "I servizi dichiarati presso la Pubblica Amministrazione sono riconosciuti dal Tribunale di Ragusa con sentenza n 603 pubblicata in data 03/08/2023 RG N 397/2022".

Con essa il Tribunale ha accolto il ricorso della signora Zocco, affermando che i servizi da lei svolti come OSA/ASACOM presso istituti scolastici della provincia di Ragusa, pur formalmente resi alle dipendenze di cooperative, costituiscono servizio valutabile nelle graduatorie ATA. In tale pronuncia il Tribunale ha espressamente rilevato che la disposizione richiamata:

- riguarda i servizi prestati nell'ambito delle istituzioni scolastiche;
- prescinde dal fatto che il prestatore sia dipendente diretto della scuola oppure di un soggetto terzo, anche privato;
- attribuisce rilievo alla sostanziale prestazione dei servizi in ambito scolastico.

La sentenza ha quindi condannato l'Amministrazione ad iscrivere la ricorrente nelle graduatorie di III fascia con il punteggio di 36,00, riconoscendo proprio quei servizi che, per quanto infra si dirà, oggi l'Amministrazione torna ad ignorare.

In data 15/07/2026 l'Amministrazione ha pubblicato la graduatoria provinciale provvisoria del personale ATA – profilo Assistente Amministrativo per la provincia di Ragusa, riportando un punteggio di 38,90 punti, con collocazione alla 73^a posizione. La graduatoria provvisoria, tuttavia, non ha riconosciuto l'intero servizio OSA/ASACOM sopra indicato, già dichiarato in domanda e già accertato in sede giudiziaria con sentenza n.603/2023 come valido ai fini del posizionamento nella graduatoria di circolo e di istituto di III^a fascia per



il personale ATA per il triennio 2021/2024 omettendone la valutazione ai sensi del punto 7 della Tabella sezione B del bando.

La ricorrente ha tempestivamente proposto reclamo avverso la graduatoria provvisoria, chiedendo il riesame del punteggio e il riconoscimento del servizio OSA/ASACOM dall'A.S. 1993/1994 all'A.S. 2020/2021. Con pec del 23/07/2026, l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ufficio IX Ambito territoriale di Ragusa ha rigettato il reclamo, sostenendo:

- che il reclamo avverso la graduatoria provvisoria sarebbe ammesso solo per errori materiali;
- che la mancata valutazione del servizio OSA/ASACOM non sarebbe frutto di svista o errore di calcolo;
- che il bando contemplerebbe una tassatività dei servizi valutabili;
- che sussisterebbe una differenza ontologica tra servizio OSA/ASACOM e servizi prestati nei profili ATA;
- che la sentenza n. 603/2023 riguarderebbe solo le graduatorie di terza fascia 2021/2024;
- che la graduatoria permanente di I fascia perseguirebbe finalità diverse rispetto alla III fascia.

In data 30/07/2026 è stata pubblicata la graduatoria provinciale definitiva del personale ATA – profilo Assistente Amministrativo in cui l'Amministrazione non solo non ha riconosciuto il punteggio richiesto, ma ha ridotto quello in precedenza riconosciuto alla ricorrente attribuendole 34,95 punti e riposizionandola dalla 73^a all'82^a posizione della graduatoria definitiva. Quest'ultima è già efficace e viene utilizzata per gli incarichi e per le operazioni relative all'anno scolastico 2026/2027, con immediato pregiudizio per la ricorrente. L'operato dell'Amministrazione è illegittimo per le seguenti ragioni di

DIRITTO

Con il presente ricorso la sig.ra Zocco chiede l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento, ai fini del punteggio della graduatoria permanente ATA “24 mesi” per il



profilo di Assistente Amministrativo, dei servizi OSA/ASACOM prestati nelle scuole della provincia di Ragusa dall'A.S. 1993/1994 all'A.S. 2020/2021, con conseguente ricalcolo del punteggio, attribuzione del corretto punteggio di 54,20, rettifica della graduatoria definitiva del 30/07/2026 e riposizionamento nella corretta posizione.

La corretta interpretazione della Tabella di valutazione dei titoli sezione B: punto 7 come “altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole”

La Tabella sezione B applicabile alla procedura distingue chiaramente:

- il servizio specifico quale Assistente Amministrativo nelle scuole statali;
- l’**“altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole o istituti”**;
- il servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici.

Proprio tale distinzione dimostra che il **punto 7** della suddetta Tabella ha un ambito autonomo e ricomprende pienamente il servizio svolto come OSA e Asacom; né può essere ridotto ai soli servizi alle dirette dipendenze della P.A. come veniva affermato dall'Amministrazione nei giudizi relativi alla graduatoria di terza fascia. Diversamente, la sua previsione sarebbe inutile o assorbita dal punto successivo dedicato espressamente ai servizi resi alle dirette dipendenze delle amministrazioni. La clausola **“comunque prestato nelle scuole”** valorizza il dato oggettivo e funzionale della prestazione svolta in ambito scolastico, e non la sola natura pubblica del datore di lavoro.

Il precedente personale favorevole della sentenza n. 603/2023

Con sentenza n. 603/2023, pubblicata il 03/08/2023, il Tribunale di Ragusa ha accolto il ricorso dell'odierna ricorrente, riconoscendole il diritto alla valutazione dei servizi OSA/ASACOM prestati presso istituzioni scolastiche della provincia di Ragusa, quali servizi valutabili nelle graduatorie ATA per il profilo di Assistente Amministrativo. La motivazione di quella pronuncia è direttamente pertinente al presente giudizio, essendo il dato normativo dell'epoca analogo e assolutamente sovrapponibile alla fattispecie che ci occupa; essa chiarisce che:



- la disposizione riguarda i servizi prestati nell'ambito delle istituzioni scolastiche;
- essa prescinde dal fatto che il prestatore sia dipendente diretto della scuola oppure di un soggetto terzo, anche privato;
- ciò che rileva è la **sostanziale prestazione del servizio in ambito scolastico**.

Nella sentenza n.603/23 il Tribunale di Ragusa ha così statuito: *“Nel merito, il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto, la ZOCCO avendo correttamente invocato l'applicazione del punto B.8 della tabella A/1 allegata al D.M. n. 50/2021, il quale, nel disciplinare i titoli validi per l'inclusione nella III^ fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Assistente Amministrativo, considera servizio valutabile ogni “altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1 (i.e. scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica, istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, istituzioni convittuali)”*. La disposizione, infatti, va all'evidenza riferita ai servizi prestati nell'ambito delle istituzioni scolastiche, indipendentemente dal fatto che il prestatore fosse impiegato alle dirette dipendenze delle medesime, piuttosto che di altri soggetti, anche privati; l'irrilevanza della qualità pubblica del datore di lavoro emerge invero chiaramente dal punto B.7.2, il quale espressamente valorizza, ai fini che occupano, i servizi prestati in scuole dell'infanzia non statali; ciò che rileva è dunque la sostanziale prestazione dei servizi in ambito scolastico, indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro (cfr. Cons. Stato - parere n. 02404/2015, affare n. 00161/2011, reso in fattispecie analoga). Non avendo l'Amministrazione Scolastica resistente in alcun modo contestato il corretto computo del punteggio allegato dalla ZOCCO in ricorso in applicazione della richiamata tabella, la stessa va conseguentemente condannata ad iscrivere la ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto di III^ fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024, per il profilo di Assistente Amministrativo, considerando i servizi indicati in ricorso ai sensi dell'All. A/1 punto B.8, con conseguente riposizionamento in graduatoria con l'indicato punteggio... Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 397/2022 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa; condanna l'Amministrazione Scolastica resistente ad iscrivere la ricorrente ZOCCO Rosalba nelle graduatorie di



circolo e di istituto di III^ fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024, per il profilo di Assistente Amministrativo, considerando i servizi indicati in ricorso ai sensi dell'All. A/1 punto B.8, con conseguente riposizionamento in graduatoria con l'indicato punteggio di 36,00". L'orientamento accolto nella sentenza n. 603/2023 è stato confermato da successive pronunce del Tribunale di Ragusa. Ad esempio, la sentenza n. 1200/2025 (accogliendo anche la domanda cautelare) ha affermato che la disposizione tabellare relativa all'“altro servizio prestato” deve ritenersi riferita ai servizi prestati nell'ambito delle istituzioni scolastiche, indipendentemente dal fatto che il prestatore fosse dipendente delle stesse o di altri soggetti, anche privati; ciò che rileva è la sostanziale prestazione del servizio in ambito scolastico. Nello stesso senso si è espresso anche il Tribunale di Ragusa con sentenza n. 1234/2024, rilevando che le disposizioni tabellari relative ad “altro servizio” vanno riferite ai servizi prestati nell'ambito delle istituzioni scolastiche, indipendentemente dal soggetto formale datore di lavoro. Tali precedenti, provenendo dal medesimo ufficio giudiziario territorialmente competente e riferendosi a fattispecie omogenee, rafforzano ulteriormente la fondatezza della domanda della ricorrente (cfr. altresì altri numerosi precedenti del Tribunale di Ragusa conformi, *ex multis* n. 810/23, 811/23, 677/17, 678/17, 1194/21). Ed invero, la tesi dell'Amministrazione, secondo cui il servizio Osa e Asacom non sarebbe valutabile secondo le previsioni del bando, è smentita:

1. da punto 7 della Tabella sezione B del bando;
2. dalla sentenza n. 603/2023 e dalla numerosa giurisprudenza del Tribunale di Ragusa.

Il provvedimento di rigetto del reclamo richiama una pretesa “differenza ontologica” tra servizio OSA/ASACOM e servizio nei profili ATA. L'argomento non coglie nel segno. La ricorrente non chiede che il servizio OSA/ASACOM sia valutato come servizio specifico da Assistente Amministrativo, bensì che sia valutato come **“altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole”**, cioè nell'apposita voce residuale e autonoma prevista dalla tabella. Non occorre, dunque, alcuna identità ontologica tra profili: è sufficiente che si tratti di servizio effettivamente prestato in ambito scolastico, requisito qui pacificamente sussistente e già giudizialmente accertato. Il rigetto del reclamo sostiene che la sentenza n. 603/2023 sarebbe confinata alle graduatorie di III fascia 2021/2024. Anche tale difesa è



infondata. L'oggetto dell'accertamento compiuto dal Tribunale di Ragusa non era la mera appartenenza a una determinata "fascia", ma la **qualificazione giuridica dei servizi OSA/ASACOM** della ricorrente come servizi valutabili perché prestati in ambito scolastico. La presente procedura è sì distinta sotto il profilo amministrativo, ma la **questione interpretativa centrale** è la medesima: stabilire se i servizi OSA/ASACOM prestati in scuole della provincia possano essere valorizzati quale "altro servizio" scolastico. Inoltre, la sovrapponibilità sostanziale della clausola tabellare rafforza la continuità interpretativa tra il precedente e la presente controversia. Ed invero, la questione è stata già affrontata in modo specifico e risolta positivamente dal Tribunale di Benevento nella Sentenza n. 659 del 21 giugno 2024, stabilendo che il mancato riconoscimento, in sede di passaggio alla prima fascia, di un punteggio già attribuito per la terza fascia a seguito di una sentenza, è illegittimo. Il Tribunale ha ritenuto il comportamento dell'amministrazione "illogico e contraddittorio, dal momento che la stessa amministrazione ha riconosciuto il punteggio in occasione dell'aggiornamento della posizione nella terza fascia delle medesime graduatorie". Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto il ricorso, affermando il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuto l'intero punteggio, inclusi i punti derivanti dalla precedente vittoria giudiziale. La motivazione si fonda su due pilastri principali:

1) Identità dei Criteri di Valutazione. Il giudice ha osservato che le tabelle di valutazione dei titoli per la terza fascia (allegate al D.M. 640/2017) e quelle per la graduatoria permanente di prima fascia sono "in tutto e per tutto sovrapponibili". Di conseguenza, non esiste alcuna ragione giuridica per negare il riconoscimento di un punteggio già validato per una graduatoria quando i criteri di valutazione per l'altra sono identici.

2) Esecuzione del Giudicato. Una volta che un'autorità giudiziaria ha accertato il diritto a un determinato punteggio, tale accertamento ha valore di giudicato e deve essere rispettato dall'amministrazione in tutte le procedure successive che si basano sui medesimi presupposti. Il dispositivo della sentenza è inequivocabile nel dichiarare il diritto del ricorrente: ... all'attribuzione per il servizio prestato in qualità di [...] ai fini dell'inserimento nella Prima fascia delle graduatorie ATA per la Provincia di Avellino pari a 11,10 punti, nonché all'attribuzione di ulteriori punti 6 ai fini dell'inserimento nella Prima fascia delle



graduatorie ATA per la Provincia di Avellino, come statuito dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 1138/2020. Sebbene in un contesto diverso (graduatorie ad esaurimento per docenti), la Corte di Cassazione ha affermato un principio generale sulla facoltà dell'interessato di utilizzare un punteggio acquisito. Con la sentenza n. 11378 del 2022, la Suprema Corte ha infatti, stabilito che, in caso di più abilitazioni conseguite con un unico corso, il punteggio aggiuntivo spetta per una sola di esse, a scelta dell'interessato, e tale scelta può essere modificata in sede di aggiornamento della graduatoria. Questo principio, adattato al caso di specie, rafforza l'idea che un punteggio validamente acquisito costituisce un "bene" nella disponibilità del lavoratore, che può essere utilizzato nelle diverse procedure concorsuali e di graduazione secondo le norme vigenti, senza che l'amministrazione possa limitarne arbitrariamente l'applicazione. In virtù di ciò, un eventuale diniego da parte dell'amministrazione sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:

- **Violazione del principio di logicità e non contraddittorietà dell'azione amministrativa**, poiché l'amministrazione negherebbe un punteggio che essa stessa ha già riconosciuto in passato in esecuzione di una sentenza.
- **Mancanza di una base giuridica per un trattamento differenziato**, dato che i criteri di valutazione dei titoli per la prima e la terza fascia sono sostanzialmente identici.
- **Violazione del giudicato**, in quanto il diritto al punteggio è stato accertato con una decisione giudiziale che fa stato tra le parti.

Nello stesso senso, si veda sentenza del **Tribunale di Benevento n. 478/2025**, che ha riconosciuto il punteggio OSA nella prima fascia ATA; sentenza del **Tribunale di Benevento n. 321/2026**, che ha riconosciuto in prima fascia il diritto a punti **9,30** per servizio OSA, valorizzando la clausola “**altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole**”.

Ed invero, l'attività amministrativa di attribuzione del punteggio in graduatoria è attività vincolata: una volta accertati i servizi dichiarati e la loro riconducibilità alla voce tabellare corretta, l'Amministrazione deve applicare il punteggio previsto.



Nel caso di specie:

- l'esistenza storica dei servizi non è contestata;
- i servizi risultano dalla domanda e dalla documentazione allegata;
- la ricorrente ha anche segnalato espressamente il precedente giudiziale favorevole.

Il diniego, pertanto, si fonda unicamente su una **erronea qualificazione giuridica** dei servizi, sindacabile pienamente dal giudice del lavoro. L'Amministrazione ha affermato che il reclamo alla graduatoria provvisoria sarebbe ammesso solo per errori materiali. Anche ove ciò fosse vero sul piano del subprocedimento amministrativo, tale limite non esclude la tutela giurisdizionale, non sana l'erronea applicazione della tabella, non impedisce al giudice di accertare il diritto al corretto punteggio. La controversia odierna verte, infatti, non sulla procedibilità del reclamo, ma sulla correttezza sostanziale della graduatoria definitiva e del punteggio attribuito alla ricorrente.

Conseguente diritto al ricalcolo del punteggio e al riposizionamento

Poiché i servizi OSA/ASACOM prestati dalla ricorrente nelle istituzioni scolastiche della provincia di Ragusa devono essere valutati ai fini del punteggio come "altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole", la graduatoria definitiva del 30/07/2026 deve essere rettificata, con attribuzione del punteggio corretto e conseguente riposizionamento della ricorrente. Si osservi che già nel precedente giudizio i servizi in questione unitamente al diploma e al titolo dichiarato sono stati valutati con punteggio di 36 punti. Questo punteggio sommato al punteggio maturato dopo la sentenza (e precisamente 2,70 punti per il servizio dal 2021 in poi "come altro servizio"; 14,50 punti per il servizio come assistente amministrativo, 1 punto per il titolo di dattilografia) attribuisce alla ricorrente un complessivo punteggio di 54,20 punti, così collocandosi in graduatoria alla 26^a posizione e non già all'82^o.



DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

L'art. 700 c.p.c. dispone che: “Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.” Nel caso di specie sussistono entrambi i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Sul *fumus boni iuris*: il *fumus boni iuris* emerge in modo particolarmente intenso:

- dalla chiara formulazione della Tabella sezione B, che distingue il servizio specifico, l'altro servizio prestato nelle scuole e il servizio alle dipendenze delle amministrazioni;
- dalla sentenza personale favorevole n. 603/2023 sulla medesima ricorrente e sui medesimi servizi e dalla giurisprudenza conforme anche del Tribunale di Ragusa;
- dalla natura vincolata dell'attribuzione del punteggio.

La domanda di merito, pertanto, presenta un'elevata probabilità di accoglimento.

Sul *periculum in mora*

Il *periculum in mora* è altrettanto evidente. La graduatoria definitiva del 30/07/2026 è già efficace ed utilizzabile da fine agosto 2026 per il conferimento degli incarichi e per le operazioni relative all'a.s. 2026/2027. La ricorrente ha già subito un peggioramento di posizione, passando dalla 73ª posizione della graduatoria provvisoria alla 82ª posizione della graduatoria definitiva. Il differimento della tutela al solo esito del giudizio ordinario comporterebbe:

- perdita immediata di occasioni di nomina;
- pregiudizio retributivo e contributivo;
- perdita di anzianità di servizio e di ulteriore punteggio;



- danno non integralmente reintegrabile in forma specifica per le opportunità lavorative medio tempore perdute.

Nel caso di specie il requisito del *periculum in mora* non è meramente ipotetico o eventuale, ma presenta carattere di concretezza, attualità e particolare gravità, avuto riguardo all'incidenza immediata dell'erronea valutazione dei servizi sulla posizione occupata dalla ricorrente nella graduatoria permanente provinciale di prima fascia ATA. Ed infatti, per effetto del punteggio attribuito dall'Amministrazione, la ricorrente risulta attualmente collocata alla 82^a posizione della graduatoria. La corretta valutazione dei servizi e dei titoli dedotti nel presente giudizio determinerebbe, invece, la sua collocazione alla **26^a posizione**. Non si verte, pertanto, nell'ipotesi di una contestazione relativa a pochi decimali di punteggio o comunque inidonea a produrre un'effettiva modificazione delle possibilità occupazionali della ricorrente. Al contrario, il riconoscimento del punteggio spettante comporterebbe un avanzamento di **ben 56 posizioni**, modificando radicalmente la concreta possibilità della stessa di conseguire una nomina, anche di ruolo. Tale circostanza consente di individuare un pregiudizio non già astratto, bensì immediatamente collegato alle operazioni di conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 2026/2027. È infatti evidente che consentire all'Amministrazione di procedere alle operazioni di nomina sulla base dell'attuale collocazione all'82° posto significa esporre la ricorrente al concreto rischio di vedere attribuiti a candidati che, in presenza della corretta valutazione dei propri servizi, sarebbero collocati dopo di lei, posti che avrebbero dovuto essere previamente offerti alla medesima. Una successiva pronuncia favorevole resa all'esito del giudizio ordinario potrebbe pertanto intervenire quando i posti disponibili per l'anno scolastico 2026/2027 siano stati ormai assegnati e i relativi contratti stipulati, rendendo di fatto tardiva la tutela del diritto azionato. **Né il pregiudizio sarebbe integralmente eliminabile mediante il mero riconoscimento economico delle retribuzioni eventualmente perdute.** La mancata assunzione determina infatti anche la perdita del **servizio effettivo**, dell'**anzianità correlata** e dell'**ulteriore punteggio** conseguibile per effetto del servizio stesso, destinato a incidere sulle successive graduatorie e, dunque, sulle future possibilità occupazionali della ricorrente. A ciò si aggiunge un profilo di particolare rilevanza giuridica: la ricorrente versa in condizione di disabilità, circostanza che — lungi dal costituire elemento accessorio



o meramente descrittivo — aggrava in modo concreto e oggettivamente apprezzabile il pregiudizio derivante dal ritardo nell'attribuzione del corretto punteggio e nella conseguente partecipazione alle operazioni di nomina nella posizione spettante. La condizione di disabilità costituisce uno *status* soggettivo cui l'ordinamento ricollega specifiche forme di tutela, diritti e utilità, ed è pertanto dotata di autonoma rilevanza giuridica. Nel caso di specie, essa rende ancor più evidente come il differimento della tutela all'esito del solo giudizio ordinario sia suscettibile di incidere in modo particolarmente gravoso sulla sfera personale e professionale della ricorrente: la perdita della nomina non produce, per quest'ultima, le medesime conseguenze che produrrebbe per un soggetto che non versi in tale condizione, in quanto interferisce con una situazione personale già meritevole di specifica protezione, rendendo il danno da ritardo non integralmente compensabile per equivalente monetario. In altri termini, la condizione di disabilità della ricorrente accentua la non reversibilità del pregiudizio da mancata nomina, sia sotto il profilo della difficoltà di reinserimento lavorativo in caso di ulteriore posticipo nell'accesso all'incarico, sia sotto il profilo dell'incidenza che la continuità del servizio riveste sulla sua concreta situazione professionale e personale. Si realizza così un effetto pregiudizievole progressivo e non integralmente rimediabile: l'erronea collocazione all'82° posto determina il rischio di perdita della nomina; la perdita della nomina determina la mancata maturazione di servizio e di ulteriore punteggio; tale minore punteggio è destinato, a sua volta, a ripercuotersi sulla futura posizione professionale della ricorrente; e ciascuno di questi passaggi produce conseguenze che, in ragione della condizione di disabilità della medesima, risultano amplificate nella loro concreta portata lesiva. Il trascorrere del tempo necessario alla definizione del giudizio di merito è pertanto, di per sé, suscettibile di compromettere in maniera **non integralmente reversibile** l'utilità sostanziale della pronuncia richiesta. Particolarmente significativa è, sotto tale profilo, la **distanza tra la posizione attribuita e quella rivendicata**: dalla 82ª alla 26ª posizione. Tale dato rende oggettivamente apprezzabile l'incidenza dell'errore denunciato sulle concrete possibilità di assunzione e distingue la presente fattispecie dalle ipotesi nelle quali il maggior punteggio rivendicato non risulti idoneo a modificare significativamente la posizione dell'aspirante. Sussiste pertanto il requisito del *periculum in mora* richiesto dall'art. 700 c.p.c., essendo necessario assicurare alla ricorrente, prima dell'esaurimento delle operazioni di nomina, la



possibilità di parteciparvi nella posizione che le spetterebbe in forza del corretto punteggio. La necessità della tutela urgente trova, peraltro, riscontro nella recente giurisprudenza dello stesso Tribunale di Ragusa - Sezione Lavoro, che, in controversie relative alla valutazione dei servizi ai fini delle graduatorie ATA, ha già accordato tutela nella fase sommaria, successivamente confermata in sede di merito (cfr. Trib. Ragusa, Sez. Lav., sentt. nn. 112/2025 e 115/2025 del 3 febbraio 2025). In senso conforme, il Tribunale di Locri (RG 177/2022) ha riconosciuto la sussistenza del *periculum in mora* in fattispecie del tutto analoghe, evidenziando come l'esclusione dalle graduatorie utili per il conferimento di incarichi a tempo determinato determini danni non integralmente ristorabili, neppure in via equitativa. Di pari avviso il Tribunale di Napoli sez. lavoro ord. 20 agosto 2025; Trib. Santa Maria Capua Vetere sez. lav. Ord. 22 aprile 2022. Nel caso in esame il *periculum* assume carattere, se possibile, **ancora più evidente**, trattandosi della graduatoria permanente provinciale di prima fascia, direttamente destinata ad essere utilizzata per il conferimento degli incarichi, ed essendo dimostrato che il riconoscimento del punteggio rivendicato determinerebbe il passaggio della ricorrente dall'82^a alla 26^a posizione, con conseguente radicale modificazione delle sue concrete chances occupazionali; il tutto a fronte di una condizione di disabilità che rende il pregiudizio da ritardo ancor più grave, concreto e non integralmente riparabile per equivalente. In sintesi, il *periculum in mora* nel caso della sig.ra Zocco deriva dalla **convergenza** dei seguenti fattori, ciascuno autonomamente sufficiente e nel complesso di rilevanza del tutto eccezionale:

1. **Graduatoria definitiva già operante** dall'anno scolastico 2026/2027, con perdita immediata di possibilità di nomina che avverranno già a fine agosto;
2. **Peggioramento già consumato** di dieci posizioni dalla versione provvisoria a quella definitiva;
3. **Età di 59 anni** e finestra residua di soli sei anni prima del pensionamento, che rende ogni nomina perduta strutturalmente irrecuperabile, con perdita concreta dell'immissione di ruolo entro i 65 anni di età;
4. **Condizione di disabilità** ex L. 104/1992, che aggrava il pregiudizio per la mancata fruizione del diritto di priorità nella scelta di sede;



5. **Precedenti cautelari favorevoli** dello stesso Tribunale di Ragusa in casi analoghi;
6. **Pregiudizio contributivo e pensionistico** non risarcibile per equivalente, derivante dalla mancata maturazione di anzianità di servizio durante il periodo di errato posizionamento.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che il Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, resi i provvedimenti di rito per la costituzione del contraddittorio tra le parti, voglia:

Preliminarmente concedere un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., emesso anche *inaudita altera parte* (tenuto conto che le nomine avverranno già a fine agosto 2026), sospendendo gli effetti della graduatoria provinciale definitiva del personale ATA – profilo Assistente Amministrativo – pubblicata dall'Ufficio IX Ambito Territoriale di Ragusa in data 30/07/2026, nella parte in cui non riconosce alla ricorrente il corretto punteggio; disporre, a favore della ricorrente, l'iscrizione provvisoria nella graduatoria permanente provinciale ATA – profilo Assistente Amministrativo oggetto del presente giudizio, con il riconoscimento provvisorio a favore della ricorrente del servizio OSA/ Asacom prestato dall'A.S. 1993/1994 all'A.S. 2020/2021 indicato in fatto, indicato in domanda e riconosciuto nella sentenza del Tribunale di Ragusa n. 603/2023 con l'attribuzione del corrispondente punteggio complessivo di 54,20 punti (di cui 36 riconosciuti nella sentenza n.603/2023, 2,70 punti per il servizio dal 2021 in poi “come altro servizio”; 14,50 punti per il servizio come assistente amministrativo, 1 punto per il titolo di dattilografia) e il riposizionamento della stessa all'interno della graduatoria nella posizione 26; adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito ai sensi dell'art. 700 c.p.c..

Nel merito: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini della graduatoria permanente provinciale ATA – profilo Assistente Amministrativo –, dei servizi prestati dall'A.S. 1993/1994 all'A.S. 2020/2021 presso istituzioni scolastiche della



provincia di Ragusa in qualità di OSA/ASACOM, quali “altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole” ai sensi del punto 7 della Tabella sezione B del bando (decreto USR Sicilia del 20 aprile 2026), indicato in domanda, già riconosciuto nella sentenza del Tribunale di Ragusa sez. lavoro n.603/2023 per la graduatoria ATA di terza fascia;

accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al corretto ricalcolo del punteggio con l’attribuzione di 54,20 punti (36 riconosciuti nella sentenza n.603/2023, 2,70 punti per il servizio dal 2021 in poi “come altro servizio”; 14,50 punti per il servizio come assistente amministrativo, 1 punto per il titolo di dattilografia) e al conseguente riposizionamento nella graduatoria definitiva pubblicata il 30/07/2026 alla 26^a posizione;

per l’effetto, condannare l’Amministrazione resistente a rettificare la suddetta graduatoria con attribuzione del suddetto punteggio spettante e collocazione della ricorrente nella posizione corretta;

con vittoria di spese, diritti e compensi del giudizio, di cui si chiede la distrazione. Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e che il contributo unificato è pari ad euro 259.

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Ove il Tribunale ritenga necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati collocati nelle posizioni intermedie della graduatoria, si chiede sin d’ora di autorizzare la notificazione per pubblici proclami o con modalità alternative idonee, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione, in ragione del numero indeterminato dei soggetti potenzialmente interessati.

DOCUMENTI

La ricorrente produce e offre in comunicazione i seguenti documenti:

1. domanda di inserimento/aggiornamento graduatoria ATA del 14/05/2026;
2. graduatoria provinciale provvisoria ATA pubblicata il 15/07/2026



3. reclamo amministrativo del 22/07/2026;
4. provvedimento di rigetto del reclamo del 23/07/2026;
5. graduatoria provinciale definitiva del 30/07/2026;
6. sentenza del Tribunale di Ragusa n. 603/2023, pubblicata il 03/08/2023.
7. Ricorso precedente giudizio;
8. verbale INPS – Centro Medico Legale di Ragusa del 26/11/2025, atto n. 9136000253117 (disabilità ex L. 104/1992)
9. copia libretti di lavoro della ricorrente;
10. copia autocertificazione della ricorrente che attesta il servizio prestato;
11. copia del bando (decreto dell'USR Sicilia del 20 aprile 2026, tabelle di valutazione allegate);
12. copia del profilo della ricorrente sulla pagina personale presso il sito del MIUR.
13. Stato matricolare
14. Copia certificati Silav

Con osservanza

Catania/Modica 12 agosto 2026

Avv. Rosa Viviana Sidoti

Avv. Carmelo Blanco

